

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

194 / 2023 del 12/07/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERNIERISTICA - SEZIONE FATEBENEFRATELLI E SACCO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERNIERISTICA - SEZIONE FATEBENEFRATELLI E SACCO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 331/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMesso che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;
- sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTI:

- l'art. 15 della L. 241/1990 ai sensi del quale, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. del 27.12.2006, n. 30, la quale stabilisce che gli Enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;

DATO ATTO che:

- l'ASST Fatebenefratelli Sacco, è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, in esecuzione al Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- l'ASST Fatebenefratelli Sacco in data 14 maggio 2019 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del Corso di Laurea in infermieristica, sezione Sacco;
- l'art. 2 della suddetta convenzione, prevede:
 - comma 4, "qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall'ASST Fatebenefratelli Sacco non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea in Infermieristica, l'ASST Fatebenefratelli Sacco, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative";
 - comma 5, "in tale caso, i rapporti convenzionali con altre Istituzioni Sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente, dovranno coerentemente fare

riferimento alla presente convenzione. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, invierà copia della sub-convenzione alla Direzione Legale e Procedure Concorsuali – Settore Legale – Ufficio Convenzioni Sanitarie alla e-mail: convenzioni.sanitarie@unimi.it."

- AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

CONSIDERATO che:

- ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO, con nota Prot. AREU n. 7018 del 31.03.2023, ha manifestato il proprio interesse a stipulare un accordo con AREU, avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Milano delle sezioni Fatebenefratelli Sacco;
- AREU, con nota Prot. n. 12976 del 14.06.2023, ha trasmesso il testo definitivo dell'accordo, precedentemente concordato tra le parti;

RILEVATO che l'accordo prevede che AREU, quale "soggetto ospitante", si impegni ad accogliere gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano delle Sezioni Fatebenefratelli e Sacco ai fini dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall'ordinamento didattico, mettendo a tal fine a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale;

DATO ATTO che, la citata convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2023/2024 (30.9.2024), con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire una proroga o rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e l'ASST Fatebenefratelli Sacco, per l'espletamento dell'attività di tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Milano delle sezioni Fatebenefratelli Sacco.
2. di dare atto che l'accordo prevede che AREU, quale "soggetto ospitante", si impegni ad accogliere gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano delle Sezioni Fatebenefratelli e Sacco ai fini dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall'ordinamento didattico, mettendo a tal fine a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale;
3. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2023/2024 (30.9.2024), con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire una proroga o rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali;

4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEZIONE

FATEBENEFRATELLI E SACCO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (di seguito, ASST Fatebenefratelli Sacco), con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n.74 – C. F. e P.IVA n. 09319690963, (soggetto promotore), in atto rappresentata dal Direttore Generale nonché Legale Rappresentante prot-tempore, dott. Alessandro Visconti, nato a Varese (VA), l'8.1.1968

E

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con Sede Legale in V.le Monza, 223 – 20126 Milano e Sede Amministrativa in Via Campanini, 6 – 20124 Milano, C.F. e P.IVA n. 11513540960, in atto rappresentata dal Direttore Generale nonché Legale Rappresentante, Dott. Alberto Zoli.

– di seguito congiuntamente “Le Parti” –

PREMESSO CHE

1. L'ASST Fatebenefratelli Sacco è stata individuata quale sede accreditata per lo svolgimento del corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;
2. L'ASST Fatebenefratelli Sacco in data 21 e 24 gennaio 2022 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano le convenzioni

attuative per il funzionamento dei Corsi di Laurea in Infermieristica rispettivamente sezione L. Sacco e sezione Fatebenefratelli con validità sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2023/2024 (30.9.2024);

3. l'articolo 2 della sopracitata convenzione prevede:

- comma 4, "qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall'ASST Fatebenefratelli Sacco non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea in Infermieristica, l'ASST Fatebenefratelli Sacco, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative";
- comma 5, "in tale caso, i rapporti convenzionali con altre Istituzioni Sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente, dovranno coerentemente fare riferimento alla presente convenzione. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, invierà copia della sub-convenzione alla Direzione Legale e Procedure Concorsuali – Settore Legale – Ufficio Convenzioni Sanitarie alla e-mail: convenzioni.sanitarie@unimi.it."

4. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, con nota conservata agli atti, ha manifestato il proprio interesse alla stipula di una convenzione con

AREU per il funzionamento del già menzionato Corso di Laurea in Infermieristica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione costituisce atto applicativo dell'art. 2 della convenzione di cui in premessa, stipulata tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Fatebenefratelli Sacco.

AREU, "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano delle Sezioni Fatebenefratelli e Sacco ai fini dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall'ordinamento didattico, mettendo a tal fine a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale.

Le Parti prendono atto che il predetto tirocinio didattico, svolto dagli studenti unitamente all'attività didattica teorico-pratica, costituisce parte integrante del piano di studi degli studenti iscritti al corso di Laurea in Infermieristica.

Articolo 2 - Modalità operative

All'inizio del periodo didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti dei Corsi di Laurea, facenti parte come previsto dal Regolamento di Ateneo, del competente organismo didattico nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti concorderanno, con il Coordinatore Infermieristico della Articolazione Aziendale Territoriale (di seguito AAT)

di AREU di competenza, le attività di tirocinio, le relative modalità di svolgimento e il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto.

Si concorderanno inoltre il progetto formativo e il numero degli studenti che saranno ospitati e si darà esecuzione agli accordi stipulati.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'ASST Fatebenefratelli Sacco e da un tutor designato dal Coordinatore Infermieristico dell'AAT di competenza.

Il tutor provvede a:

- programmare il tirocinio e valutare i risultati conseguiti dagli studenti secondo quanto stabilito dal progetto formativo di tirocinio;
- esprimere il giudizio sull'attività svolta su apposite schede di valutazione, al termine del tirocinio.

La frequenza al tirocinio programmato è obbligatoria per gli studenti.

L'articolazione oraria sarà concordata tra il Direttore delle Attività professionalizzanti ed il coordinatore infermieristico della AAT di competenza.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dal soggetto ospitante al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il tirocinio;

- rispettare il codice disciplinare degli Studenti nelle sedi di tirocinio;
- rispettare il codice di comportamento di entrambe le Parti contraenti la presente convenzione e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT).

Il tirocinante ha diritto alla:

- sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto è previsto anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
- interruzione del tirocinio. In tal caso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria, pertanto, ai fini dell'espletamento dell'attività prevista dall'ordinamento didattico.

AREU in qualità di soggetto ospitante si impegna a:

- accogliere gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica mettendo a disposizione idonee strutture logistiche, risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative.
- seguire ed istruire, attraverso il proprio personale, il tirocinante per tutta la durata dell'esperienza, per favorire un processo formativo con occasioni di conoscenza e di sperimentazione, garantendogli comprensione e rispetto e concorrendo alla determinazione del

voto di tirocinio attraverso l'espressione di giudizi e di valutazioni di merito;

- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza adottate per i propri dipendenti, nonché informarlo ed istruirlo sugli aspetti relativi all'igiene, alla salvaguardia della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, all'utilizzo di materiali ed attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale che dovessero rendersi necessari durante il tirocinio;
- verificare le presenze e la puntualità dello studente e registrarle nello specifico foglio presenze;
- segnalare tempestivamente all'ASST Fatebenefratelli Sacco, in particolare, al Direttore delle Attività Professionalizzanti, eventuali problemi o difficoltà che dovessero presentarsi durante lo svolgersi dell'esperienza;
- informare tempestivamente il Direttore delle Attività Professionalizzanti in caso di infortunio occorso nell'espletamento delle attività presso AREU;
- acquisire il giudizio di idoneità emesso dal medico competente del soggetto promotore. Il giudizio e i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso AREU;
- comunicare al Medico competente dell'ASST Fatebenefratelli Sacco ogni informazione necessaria per l'adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si impegna, per il tramite del Medico

Competente dell'ASST Fatebenefratelli Sacco a:

- certificare, prima dell'inizio del tirocinio pratico, l'idoneità alla mansione specifica dell'attività professionale inerente al Corso di Laurea prevista dal D.Lgs 81/2008;
- conservare i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si impegna, inoltre, ad erogare e certificare – direttamente o per il tramite dell'Università degli Studi di Milano – prima dell'inizio del tirocinio e per ogni tirocinante ospitato presso AREU la formazione in materia di sicurezza – parte generale, nonchè i rischi specifici – prevista dal D.Lgs n.81/2008;

Articolo 4 - Oneri economici a carico delle parti

La presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico delle Parti.

Articolo 5 – Vigenza

Rilevato che, come indicato nelle premesse, l'Università degli Studi di Milano ha stipulato con l'ASST Fatebenefratelli Sacco apposita convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica per la sezione Fatebenefratelli e sezione Sacco con validità rispettivamente dal 21 gennaio 2022 e 24 gennaio 2022, sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2023/2024 (30.9.2024), la presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario con validità fino al termine dell'anno accademico

2023/2024 (30.09.2024).

Non è prevista la proroga automatica dei rapporti convenzionali in corso, ovvero la loro prosecuzione è subordinata alla rinegoziazione della convenzione stessa o a parità di condizioni potrà essere valutato il rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza.

Articolo 6 – Referenti

Per i rapporti con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, AREU individua, la S.C. DAPSS, tramite il Direttore o suo incaricato.

Per i rapporti con AREU, tramite gli uffici competenti, l'ASST Fatebenefratelli Sacco individua, quale referenti, i due Direttori Didattici del Corso di Laurea in Infermieristica sezione Fatebenefratelli e sezione Sacco.

Articolo 7 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (cfr. art. 8 della convenzione attuativa).

Articolo 8 – Recesso e risoluzione

Nel caso in cui l'ASST Fatebenefratelli Sacco intenda avvalersi del diritto di recesso prima della scadenza naturale della convenzione, può esercitare tale facoltà dandone comunicazione ad AREU, con almeno 60 giorni di preavviso, per iscritto o mediante posta certificata.

Parimenti, AREU può procedere al recesso comunicandolo alla controparte con Raccomandata A/R o mediante posta certificata,

che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

Le parti possono risolvere la presente convenzione qualora, su indicazione motivata del proprio Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dalle stesse rispetto agli adempimenti di cui ai precedenti art. 2 e 3.

Articolo 9 – Esclusione del rapporto di dipendenza

Le Parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente e le Parti stesse.

Articolo 10 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali

L'Ente contraente si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza e come tali definite dall'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016. Le parti dichiarano altresì di trattare i dati, con modalità manuali e/o automatizzate, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione, nonché adempiere ai relativi obblighi di legge, nel

perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.

AREU, nella figura all'uopo individuata, designa i tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 Regolamento U.E. n. 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.sm.ii. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito del tirocinio.

Art. 11 – Codice di comportamento e Piano triennale per la

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori dell'ASST Fatebenefratelli Sacco sono tenuti ad osservare.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di

comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto

Articolo 12 – Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 13 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 – Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Articolo 15 – Conformità atto

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa,
ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di

registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), graverà su ASST Fatebenefratelli Sacco e AREU in pari misura (salvo che una delle parti goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente).

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASST Fatebenefratelli Sacco:

Il Direttore Generale, Dott. Alessandro Visconti (*)

Per AREU:

Il Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.